



Decreto del Sindaco n° 14

del 18/06/2013

**OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PREVISTA DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311 come modificato con D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293.**

**IL SINDACO**

VISTO il "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinato dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ...", emanato con D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 come modificato con D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293;

CONSIDERATO che la suddetta normativa ha modificato il Regolamento di esecuzione del T.U. 18/06/1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, della legge che stabilisce: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio".

VISTO il R.D. 6/5/1940 n. 635, ed in particolare di esso gli articoli 141 e 141 bis, concernenti l'istituzione ed i compiti delle commissioni di vigilanza, la competenza comunale delle stesse, la durata triennale e loro nomina che è attribuita al Sindaco, nonché la loro composizione, come di seguito descritta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b) dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
  - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
  - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
  - e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto in elettronica,
- prevedendo altresì che possano essere aggregati, all'occorrenza, uno o più esperti in acustica o in altre discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

RITENUTO di dover dare attuazione alla normativa richiamata provvedendo conseguentemente alla nomina della commissione comunale di vigilanza,

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 167

**DISPONE**

Ai sensi dell'art. 141 - bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è costituita la commissione comunale di vigilanza nella composizione di seguito indicata:

- a) Sindaco - Renzo Fantini o quale delegato un componente della Giunta Comunale;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale - Sig.ra Silvia Cetti o suo delegato;
- c) Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale - Geom. Luciana Orlandini o suo delegato;
- d) Dirigente medico della Azienda U..S.L. n. 6 Zona Bassa Val di Cecina, - Dott. Antonio Lombardi o suo delegato
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa - o suo delegato
- f) da un esperto in elettrotecnica da nominarsi di volta in volta con provvedimento del Sindaco

Nel caso in cui si renda necessario aggregare alla commissione uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, la relativa nomina avverrà di volta in volta con apposito provvedimento del Sindaco.

Che possono altresì far parte della commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Le funzioni di segreteria (ricevimento e istruzione delle domande, convocazione della commissione, redazione verbali di sopralluogo ecc), saranno svolte dall'Area Tecnica e Area Amministrativa.

**IL SINDACO**  
f.to Renzo Fantini